

**Consiglio del 3 ottobre 2018**

**Punto 8 all' ODG  
Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione relativa al  
factoring**

**ALLEGATO 8.1**

**Consultazione Banca d'Italia in materia di normativa contro l'usura (settembre 2018)**



## NUOVE ISTRUZIONI RILEVAZIONE TEGM

### ANNUNCIATA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Banca d'Italia ha annunciato un prossimo aggiornamento delle Istruzioni per la Rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della Legge anti-usura previa consultazione pubblica. In via preliminare e riservata ha chiesto un confronto con le associazioni per un primo esame complessivo delle modifiche proposte e per valutarne la portata e l'impatto.

Le principali novità normative in materia di rilevazione TEGM, che riguardano in modo specifico il factoring, anticipate dalla Banca d'Italia sono:

- La definizione delle categorie in cui vanno classificate le operazioni di finanziamento. Dalla **categoria 5 Factoring** viene tolto l'inciso *"Si ricoprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991"* e specificato che **rientrano le operazioni di factoring "pro solvendo" o "pro soluto", realizzate ai sensi della legge n. 52 del 1991**, salvo poi aggiungere in nota che in questa categoria si includono anche le operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo.

Già questa prima modifica solleva molte perplessità sia in termini concettuali, perché il factoring non è solo quello realizzato ex L.52/91, che disciplina la cessione dei crediti d'impresa, ma anche quello realizzato con le disposizioni del Codice Civile (ad esempio le cessioni di crediti IVA, altri crediti d'imposta, contributi, crediti da prestazione professionale specialistica, ecc.) sia in termini di chiarezza applicativa perché appunto l'apertura alle operazioni ATD non esaurisce l'operatività factoring che non rientra nel campo di applicazione della L.52/91. Sarebbe opportuno formulare più chiaramente se nelle operazioni a titolo definitivo indicate in nota debbano essere ricomprese anche quelle disciplinate ex art. 1260 c.c. In linea generale, la formulazione attualmente vigente appare più corretta e soprattutto coerente con l'esclusione del factoring ex art. 1260 dalla Categoria 2.

Non appare chiara neanche la modifica proposta per la definizione della **categoria 2 Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori** che accoglie le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c. diverse dal factoring ma anche lo sconto di portafoglio commerciale e gli anticipi concessi per consentire l'immediata disponibilità di fondi a valere su contratti di fornitura o appalto la cui esecuzione darà luogo a crediti commerciali o fatture.

Anche in questo caso non è chiaro se questa categoria intende raggruppare le operazioni di cessione che restano escluse dalla nuova categoria 5 e se, alla luce del nuovo inciso, includa anche



gli anticipi per crediti futuri ex L.52/91. Ma ciò dovrebbe essere escluso in quanto la categoria 5 richiama espressamente le operazioni realizzate ex L.52/91.

Al di là della necessità di chiedere una formulazione più chiara dei contenuti della modifica, si segnala che questo tipo di modifica ha un impatto molto forte in termini di implementazione perché significa rivedere tutti i programmi di estrazione, segnalazione e controllo in relazione anche alle relative variazioni delle soglie di rilevanza. I costi attesi per l'implementazione di questa modifica non sono marginali.

Con riferimento alla categoria factoring, si richiede inoltre la spacchettatura fra operazioni con conteggio posticipato degli interessi e operazioni con conteggio anticipato degli interessi (ATD e altre operazioni sotto sconto). Tale modifica appare meno impattante perché la ripartizione delle operazioni per classi di importo richiede già sostanzialmente la separata evidenza di queste due tipologie di operazioni.

Nella **categoria Altri finanziamenti** viene specificato che i finanziamenti concessi ai debitori ceduto per dilazioni di pagamento sono quelli diversi dall'anticipo fornitori. Si presuppone che tale inciso faccia riferimento alle operazioni di confirming (segnalate nella categoria 2) e che non cambi nella sostanza l'attuale previsione. E' tuttavia opportuno chiedere un chiarimento. In tali termini, tal modifica non presenta impatti significativi.

Sarebbe inoltre opportuno che le istruzioni specificassero chiaramente se, nell'ambito delle operazioni di Confirming, l'eventuale dilazione concessa al Debitore (c.d. Grande Debitore e/o Buyer) deve essere segnalata in Cat. 10 solo ed esclusivamente qualora vi sia "una cessione del credito" da parte del Fornitore, nel caso richiedano l'anticipazione dei crediti mentre in assenza della cessione la dilazione debba essere inquadrata in Cat. 2 alla stregua dei "finanziamenti per pagamento fornitori".

- Con riferimento alle **operazioni escluse** dall'obbligo di segnalazione usura, le novità sono numerose ed alcune con impatto significativo in termini di numerosità e significatività della segnalazione più che di costi di implementazione. Le principali novità in termini di esclusione dalla segnalazione sono:
  - Tutti i crediti classificati come deteriorati e non solo le sofferenze. Ciò include anche le inadempienze probabili e i crediti scaduti. Per il factoring il fenomeno delle esposizioni (verso cedenti) con sottostanti crediti scaduti è significativo ma non accompagnato da deterioramento della posizione, di norma temporaneo e/o comunque molto volubile. La variabilità delle segnalazioni periodiche sarà pertanto molto elevata, pur in assenza di reali situazioni di anomalia delle posizioni e cambiamento delle condizioni applicate al rapporto. Si ritiene che possa farsi riferimento alla sola controparte cedente. L'impatto di questa modifica sulla significatività della segnalazione e sulla variabilità del numero delle segnalazioni è particolarmente rilevante a fronte di condizioni economiche invariate.
  - I rapporti ove siano stati esercitati, da una delle parti, i termini di disdetta. Si ritiene riferirsi al recesso / risoluzione del rapporto. L'impatto tecnico è marginale.
  - Le operazioni di acquisto credito NPL. L'impatto tecnico è marginale.



- Novità significative anche per la ripartizione delle operazioni di factoring per **classi di importo**. Come nelle attuali istruzioni, per il factoring si forniscono indicazioni diversificate a seconda delle modalità di realizzazione dell'operazione. Si è già accennato che in sostituzione dell'attuale diversificazione che distingue le operazioni che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente, viene introdotta la diversificazione fra:

	Fido accordato che determina la classe di importo
<input type="radio"/> Factoring con conteggio posticipato degli interessi	Esposizione massima annua (ultimi 12 mesi)  <i>In assenza di rapporto continuativo, si considera l'importo ceduto nella singola presentazione di crediti (al lordo delle note di credito).</i>
<input type="radio"/> Factoring con conteggio anticipato degli interessi	Importo erogato nella singola presentazione di crediti raggruppati per debitore ceduto e per data di cessione (netto ricavo al lordo delle spese)

Questa modifica è tecnicamente molto pesante e presenta impatti significativi e problematiche applicative. Ci si riferisce in particolare alla modifica inerente le operazioni con conteggio anticipato degli interessi, ove la ripartizione di una posizione unitaria in capo al cedente, con le relative unitarie condizioni economiche, su più classi di importo in relazione ai singoli debitori ceduti sottostanti può comportare incoerenze nel confronto con i tassi soglia di riferimento. Tale modifica non appare logica con riferimento alla struttura dell'operazione. Il factor acquista un portafoglio composto da più debitori a cui applica normalmente il medesimo tasso, non diversificato per debitore ceduto. Operazioni con tassi diversi sono gestite su conti/sottoconti diversi ("rapporto"), già oggetto pertanto di distinta segnalazione. Qualche problema è connesso anche al raggruppamento per data di cessione dei crediti sottostanti che non sempre coincide con la data dell'operazione (che è invece unitaria).

La medesima perplessità è sollevata anche dalla modifica proposta per operazioni occasionali con conteggio posticipato degli interessi in quanto il rapporto non è gestito per singole cessioni ma su un unico conto fruttifero su cui transitano le erogazioni e il calcolo delle competenze periodiche del trimestre (risultando, in questo caso, più adeguate le attuali modalità di determinazione di tale grandezza).

L'utilizzo dell'esposizione massima annua per le operazioni con conteggio posticipato appare una soluzione favorevole al factor, in quanto mitiga alcune problematiche connesse all'assenza del fido e alla stagionalità delle esposizioni, ma presenta impatti operativi non trascurabili.

- In relazione alla base di calcolo dei dati da segnalare, si precisa che per calcolare il **numero dei rapporti** nelle operazioni di factoring con conteggio posticipato degli interessi bisogna tener conto del numero dei debitori ceduti. In sostanza il rapporto non identificherebbe più il rapporto contrattuale con il cedente ma i singoli rapporti cedente-ceduti. Tale apertura non rispecchia l'operatività del factoring, che si basa sulla gestione e il finanziamento in monte dei crediti ceduti.



Nelle operazioni con conteggio anticipato degli interessi si richiede invece di segnalare le singole presentazioni del periodo raggruppate per debitore ceduto e data di cessione.

Come già detto sopra, questa modifica presenta un impatto tecnico estremamente rilevante e si presenta come assai discutibile sul piano concettuale.

- Le modalità di calcolo non presentano sostanziali novità, salvo il riconoscimento nel calcolo dei numeri debitori che “Per le operazioni con conteggio anticipato degli interessi è possibile stimare la durata del finanziamento (anche per fatture non scadute) attraverso l’utilizzo dei tempi medi di pagamento dei debitori ceduti opportunamente documentati”. Questa modifica è positiva e presenta un impatto tecnico marginale.
- Il trattamento degli **oneri e delle spese da includere nel calcolo del TEG** include una modifica che, pur presentando un impatto tecnico presumibilmente sostenibile, ha un importante impatto in termini di coerenza e tenuta della norma e problematiche in sede applicativa giurisprudenziale. Si separano infatti le commissioni factoring (definite come compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo) fra quelle connesse a operazioni di acquisto a titolo definitivo e quelle connesse a operazioni di factoring diverse da ATD, includendo le prime nel calcolo del TEG e confermando l’esclusione per le seconde. Si intende che la logica sottostante questa diversificazione consista nel ritenere, da parte di Banca d’Italia, le commissioni addebitate in una operazione di acquisto a titolo definitivo siano sempre direttamente connesse al finanziamento (ovvero all’erogazione del prezzo di acquisto). L’opinione associativa è che questa distinzione non favorisca la chiarezza circa il trattamento delle commissioni factoring, già oggetto di lungo dibattito, e l’uniforme applicazione della norma, soprattutto in sede giurisprudenziale. Sul piano concettuale, a parità di servizio va applicata parità di trattamento del compenso ad esso connesso; pertanto, in questa prospettiva, si ritiene possano perseguiti due approcci alternativi:
  - si valuta l’opportunità di includere tutte le commissioni factoring per tutte le operazioni di factoring, a prescindere dalle modalità di calcolo degli interessi, approccio che richiede in ogni caso una opportuna salvaguardia del passato in considerazione alla discontinuità regolamentare oltre che una necessaria modifica del denominatore della formula per coerenza con le grandezze su cui tali commissioni sono calcolate (flusso di crediti ceduti nel periodo); tale alternativa prevede costi attesi di implementazione non marginali. O
  - si mantiene, a prescindere dalla tipologia dell’operazione, l’attuale approccio basato sulla valutazione della connessione diretta dei relativi oneri e spese al finanziamento.

In considerazione delle considerazioni sopra esposte, si ritiene indispensabile lo svolgimento da parte di Banca d’Italia di una adeguata analisi di impatto della regolamentazione in conseguenza alla valutazione della presenza di significativi costi addizionali e controindicazioni rispetto alle modifiche proposte.